

## Quesito n.20)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

*In merito alla risposta al quesito n. 4) pubblicata da questa spettabile Stazione Appaltante in data 09/05/2018, si chiede di confermare l'obbligatorietà dell'indicazione della terna di subappaltatori in caso di subappalto di attività non ricomprese tra quelle a rischio di infiltrazione mafiosa. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, infatti, "è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora i lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35". Ai sensi dell'art. 35, le soglie di rilevanza comunitaria risultano essere pari a "euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori". La procedura di gara a cui la Scrivente partecipa ha un importo pari a € 4.315.196,94 inferiore alla soglia comunitaria sopra richiamata. Stanti le prescrizioni di cui ai sopracitati articoli del Codice D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si chiede cortesemente di confermare la necessità di indicare la terna di subappaltatori anche in caso di subappalto di attività non ricomprese tra quelle a rischio di infiltrazione mafiosa.*

.....”

## RISPOSTA

È richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori per tutte le prestazioni che si intende subappaltare. Tenuto conto dell'entità, della complessità, della specificità dell'appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità del personale - indicata come criterio premiante al punto 6) - la scrivente stazione appaltante ha ritenuto necessario prevedere l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori al fine di evitare qualsiasi alterazione delle regole di concorrenza e garantire sin da subito le qualificazioni soggettive e oggettive degli operatori.

Si precisa invece, come peraltro già indicato nella risposta al quesito n.11, che l'importo delle attività di cui al c. 53 art. 1 Legge 190/2012 è inferiore alle soglie di cui all'art 105 del D.Lgs. 50/2016, le quali pertanto non costituiscono oggetto di subappalto, bensì di sub contratti. Non è quindi richiesta l'indicazione della terna per le attività di cui alla c. 53 art 1 Legge 190/2012. Resta fermo l'obbligo per l'eventuale aggiudicatario di stipulare gli eventuali sub contratti con operatori economici iscritti alla white list.

Modena 04/06/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Luca Biancucci